

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca*, emanato con D.R. n. 4360 del 18.12.2002 e successivamente modificato e riemanato con D.R. n. 2770 del 06.08.2008;

VISTA la delibera n. 23 del 25.07.2011 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell'art. 2 del citato regolamento nonché la conseguente modifica degli artt. 2, 5 e 7 dello schema di bando di selezione e della dichiarazione sostitutiva di certificazione allegati al Regolamento stesso,

DECRETA

Il *Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca* nonché l'allegato schema di bando di selezione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che ne costituiscono parte integrante, sono modificati come nelle stesure allegate al presente decreto.

Il testo modificato del regolamento e dei relativi allegati entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con il D.R. n. 2770 del 06.08.2008.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI

AdP

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Mario Mannelli*

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DI DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI, DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI DERIVANTI DA CONVENZIONI, CONTRATTI O CONTRIBUTI DI RICERCA.

ART. 1

I Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo Federico II possono istituire borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento/Centro, utilizzando fondi a ciò specificatamente destinati sul bilancio del Dipartimento, ovvero nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi di ricerca, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.

ART. 2

Il responsabile scientifico della convenzione, contratto o contributo sottoporrà, al Consiglio di Dipartimento o del Centro, proposta di istituzione di borsa di studio, nonché uno schema del bando di selezione predisposto secondo l'allegato al presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- i requisiti di accesso alla selezione (iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e possesso di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea), tenuto conto delle attività di ricerca da svolgere oggetto della borsa di studio;
- la durata della borsa di studio, che comunque non potrà essere superiore a due anni, ad eccezione delle borse di studio istituite su fondi UE e dirette esclusivamente a cittadini non italiani;
- l'importo della borsa;
- l'attività di ricerca proposta dal responsabile della ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se la selezione sarà effettuata per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.

Sarà cura del responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio provvedere alla diffusione del bando per un periodo non inferiore a venti giorni, oltre che mediante l'affissione all'albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Ufficio Affari Generali per la diffusione tramite il sito WEB dell'Ateneo.

Tali borse di studio non sono rinnovabili.

Lo svolgimento delle attività e la fruizione della borsa di studio si interrompono nel caso di cessazione dello *status* di dottorando di ricerca.

Le borse di studio oggetto del presente Regolamento non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

Le borse di studio sono incompatibili con l'iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l'iscrizione al corso di dottorato richiesta quale requisito di accesso.

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 3

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice così composta:

- un docente designato dal Direttore del Dipartimento o Centro Interdipartimentale, con funzioni di Presidente;
- il responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato;
- il Segretario Amministrativo del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della struttura, con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 4

La Commissione giudicatrice procederà alla selezione attraverso la valutazione dei titoli inviati dai candidati ed attraverso l'eventuale svolgimento di un colloquio.

La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri indicati nell'art. 7 dello schema di bando di selezione.

ART. 5

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa di studio.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento/Centro Interdipartimentale la documentazione indicata all'art. 10 dell'allegato bando di selezione.

ART. 6

Il Direttore del Dipartimento, non appena conclusasi la procedura concorsuale, curerà la trasmissione del verbale delle operazioni di selezione, nonché copia della lettera di assegnazione della borsa di studio, all'Amministrazione Centrale, al fine della costituzione di un archivio generale delle borse di studio di ricerca istituite e godute presso le strutture dipartimentali dell'Ateneo.

ART. 7

Il Dipartimento stipulerà a favore del borsista un contratto di assicurazione per gli infortuni connessi con l'attività di ricerca svolta, la cui spesa sarà a carico dei finanziamenti derivanti dalla convenzione, contratto o contributo, su cui grava la borsa di studio.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO

IL DIPARTIMENTO / CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI

ART. 1

Con riferimento alla convenzione, contratto o contributo (specificare l'Ente erogatore del finanziamento o assegnatario del contributo) è indetta una selezione da svolgersi, presso il Dipartimento/Centro Interdipartimentale, nel seguente ambito: (specificare la tipologia di attività)

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, salvo differenti disposizioni comunitarie nel caso si utilizzino fondi UE per la ricerca, tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca in (indicare la disciplina attinente al tema dell'attività di ricerca oggetto della borsa di studio);
- b) laurea specialistica/magistrale nella classe (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ovvero di titolo universitario equipollente (indicare la classe di laurea o il diploma di laurea attinente al tema dell'attività di ricerca oggetto della borsa di studio).

L'equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati non devono aver compiuto i 40 anni di età alla data di emissione del presente bando.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esami o per soli titoli (specificare).

ART. 4

La borsa di studio avrà la durata di (massimo due anni) ad eccezione delle borse istituite su fondi UE e dirette esclusivamente a cittadini non italiani, e non è rinnovabile.

Il godimento della borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.

L'importo della borsa ammonta a € lordi e sarà erogata dal Dipartimento/Centro Interdipartimentale, in rate posticipate allo svolgimento dell'attività di ricerca, ad eccezione delle borse istituite su fondi UE e dirette esclusivamente a cittadini non italiani per le quali è consentita l'anticipazione della sola prima rata di pagamento.

ART. 5

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Dipartimento/Centro Interdipartimentale, via, entro e non oltre il (tra la data di affissione del bando all'Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno 20 giorni. Sarà cura del Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, provvedere alla diffusione del bando oltre che mediante l'affissione all'Albo del Dipartimento/Centro, mediante trasmissione del bando all'Ufficio Affari Generali per la diffusione tramite il sito WEB dell'Ateneo).

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:

- di essere iscritto al corso di dottorato di ricerca in
- di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale o il diploma di laurea in, in data presso l'Università di con la votazione di
- di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- una copia della tesi di laurea o titolo equipollente;
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitae;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri).

ART. 6

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

- da un docente designato dal Direttore del Dipartimento o Centro Interdipartimentale, con funzioni di Presidente;
- dal Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato;
- dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 7

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e (solo in caso sia previsto il colloquio) un colloquio riguardante argomenti di carattere generale inerenti le seguenti materie di

- La Commissione disporrà di n. punti, da ripartire nel seguente modo:
- (1) esame colloquio (se previsto) fino a punti
 - (2) voto di laurea o titolo equipollente fino a punti
 - (3) altre pubblicazioni o titoli fino apunti.

Per le borse di studio istituite su fondi UE per la ricerca e dirette esclusivamente a cittadini non italiani, la Commissione disporrà di n. punti da ripartire nel seguente modo:

- a) esame colloquio (se previsto) fino a punti
- b) titoli di studio o scientifici fino a punti

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di ripartizione del punteggio di cui al punto b) nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di ripartizione del punteggio andranno, comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 6/10 dei punti disponibili.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 9

La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. La borsa di studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 10

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata nella quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro Interdipartimentale di (indicare denominazione) dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza;
- d) cittadinanza;
- e) titolo di studio;
- f) posizione relativa agli obblighi militari;
- g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati.

ART. 11

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento della borsa;
- c) presentare a fine anno una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto.

L'assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.

ART. 12

Il Dipartimento stipulerà, con spesa a suo carico, a favore del borsista, polizza assicurativa per gli infortuni connessi con l'attività di ricerca.

ART. 13

L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Al Direttore del Centro/Dipartimento di.....

Il/La sottoscritto/a (*cognome*) (*nome*) consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA:

- di essere nato a (.....) il; (*luogo*) (*provincia*) (*data*)
- di essere residente in alla via (*luogo*)
- di essere cittadino
- di essere iscritto al corso di dottorato di ricerca in
- di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale/diploma di laurea in: conseguito presso in data con voto
- di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente posizione:.....;
- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati.

Data..... Firma

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento.

All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96.

AVVERTENZE:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445)